

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 19 del 27.09.2021

Verbale Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza Tribunale Civile di Oggetto: Cagliari n. 2663/2021
--

L'anno Duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Settembre , si è riunito il Revisore Unico dei conti nella persona della Dott.ssa Maria Laura Vacca

per svolgere l'attività di controllo e verifica in merito al riconoscimento ex art. 194, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 di un debito fuori bilancio segnalato con "proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22-09-2021 avente ad oggetto – Debito fuori bilancio ex art 194, comma 1 lett. A) Dlgs 267/2000 derivante da sentenza la sentenza n. 2663/2021 del 26.08.2021, pubblicata il 09.09.2021, con la quale il Tribunale Civile di Cagliari ha revocato il Decreto ingiuntivo n. 2299/2013 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 04.10.2013 e ha condannato il Comune di Uta al pagamento in favore di SO.GE.LA S.r.L. della somma di euro 25.332,78 oltre interessi di legge dal 29.11.2010 al saldo compensando integralmente le spese processuali per un importo complessivo di €. 29.252,62;

Verificato, alla luce delle norme sopra richiamate che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;

Analizzate le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio secondo le modalità di seguito riportate:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Anno 2021	Anno	Anno
1	Avanzo di amministrazione non vincolato accertato con l'ultimo rendiconto approvato	29.252,62		
2	Entrate e disponibilità proprie non vincolate, anche derivanti da aumento di aliquote e tariffe dei tributi locali			
3	Alienazione di beni patrimoniali disponibili			
4	Assunzione di mutui			

Il Revisore, acquisita preliminarmente la documentazione dal dalla Responsabile dell'Area finanziaria e richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni.

ANALIZZATA

- la sentenza n. 2663/2021 del 26.08.2021, pubblicata il 09.09.2021, con la quale il Tribunale Civile di Cagliari ha revocato il Decreto ingiuntivo n. 2299/2013 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 04.10.2013 e ha condannato il Comune di Uta al pagamento in favore di SO.GE.LA S.r.L. della somma di euro 25.332,78 oltre interessi di legge dal 29.11.2010 al saldo compensando integralmente le spese processuali;
- la "proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22-09-2021
- tale fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n.267/2000, come sopra indicato.

RILEVATA

- la sussistenza del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

- la sussistenza del parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

RITENUTO

opportuno procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. A), per il pagamento della somma di euro 25.332,78 oltre interessi di legge dal 29.11.2010 al saldo compensando integralmente le spese processuali per un importo complessivo di €. 29.252,62;

IL REVISORE UNICO PREMESSO CHE

- l'art. 194 del Tuel disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili;
- la costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori;
- il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali";
- le "finalità e postulati dei principi contabili degli Enti Locali" nel testo approvato il 12 Marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno che nel principio contabile n.2 "Gestione nel sistema del Bilancio" con riferimento ai debiti fuori bilancio, ed in particolare a quelli derivanti da sentenza, enuncia che : "il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua

legittimità, da parte del Consiglio, facoincidere i due aspetti giuridico contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto";

- il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta all'organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti. L'organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di riconoscimento di debiti gli siano trasmessi nonché inviati alla competente procura della Corte dei Conti;
- la giurisprudenza della Corte dei conti ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 Testo Unico Enti Locali (d. lgs. 267/2000), osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art.194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. Inoltre, la stessa giurisprudenza ha ribadito che stante l'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, modificando ed integrando il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha previsto al Titolo II il rafforzamento dei controlli per le Province ed i Comuni ed in particolare l'art. 239, lettera b), punto 6, stabilisce il parere obbligatorio dell'organo di revisione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

VISTO

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 recante T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
- i documenti allegati alla delibera oggetto di analisi;

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il PTPCT anni 2019/2021;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147- bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 dalla Responsabile dell'Area lavori pubblici;
- il parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147- bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 rilasciato dal dalla Responsabile dell'Area finanziaria;
- che l'Ente intende provvedere al riconoscimento e finanziamento di detto debito fuoribilancio .

ATTESTA

l'ammissibilità del riconoscimento del debito fuori bilancio secondo le tipologie di cui all'art. 194, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Esaurita la verifica, il Revisore Unico formalizza il presente Parere che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

Si raccomanda all'Ente di trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti.

Il Revisore Unico
 Dr.ssa Maria Laura Vacca

